



**GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA**

COMUNE DI MEZZANA

Determinazione del Funzionario Responsabile

AREA 2 - ATTIVITA' SOCIALI

UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT

Numero **36** di data **04/04/2017**

Oggetto: **Compartecipazione spesa per l'acquisto dalla Società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. di tessere stagionali per gli impianti di risalita: stagione invernale 2016/2017. Liquidazione.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT

Miglioretto Giovanni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI COMMEZZADURA

Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)
Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091
C.F. e P.IVA 00252960224
e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it

COMUNE DI MEZZANA

Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)
Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044
C.F. e P.IVA 00252040225
e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it

Premesso che è compito del Comune promuovere l'attività sportiva presso i propri censiti, valorizzando l'attività connessa allo sci e favorendo in special modo la formazione dei giovani;

Vista la comunicazione di data 22 novembre 2016, ns. prot. n. 6898/2016, della Società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. che evidenziava sconti per l'acquisto di tessere stagionali sugli impianti di risalita di Folgarida e Marilleva a favore dei censiti del Comune di Mezzana, per la stagione invernale 2016/2017;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 78 di data 29 novembre 2016 con la quale si impegnava la somma di € 4.000,00 quale compartecipazione spesa con i residenti per l'acquisto di tessere stagionali per gli impianti di risalita di Folgarida e Marilleva, per la stagione invernale 2016/2017;

Vista ora la fattura n. 5/PA di data 30 marzo 2017 della Società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. dell'importo di € 4.233,00.=-;

Dato atto che la proiezione fatta in sede di impegno della spesa, sulla base delle adesioni pervenute nelle precedenti stagioni invernali, si è rivelata inferiore rispetto al numero effettivo dei richiedenti;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una rideterminazione dell'impegno assunto;

Vista la deliberazione consigliere n. 3 di data 31 marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017;

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Visto il vigente Regolamento di contabilità,

D E T E R M I N A

- 1) Di rideterminare l'impegno precedentemente assunto con deliberazione giuntale n. 78 di data 29 novembre 2016, in € 4.233,00.
- 2) Di liquidare, per le ragioni meglio esposte in premessa, a favore della società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. la somma di € 4.233,00 a saldo della fattura n. 5/PA di data 30/03/2017, imputando l'importo al cap. 1996, intervento 1.06.03.03, a titolo di compartecipazione alla spesa per l'acquisto di tessere stagionali per gli impianti di risalita per la stagione invernale 2016/2017.
- 3) Si dà atto che il presente provvedimento viene pubblicato, contestualmente all'adozione, nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; a tal fine il responsabile della trasmissione dei dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione è il dipendente Miglioretto Giovanni.
- 4) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.